

COMMISSIONI RIUNITE

AFFARI COSTITUZIONALI (I) - ISTRUZIONE (VIII)

III.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 8 LUGLIO 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA VIII COMMISSIONE **ERMINI**

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	19
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Norme per la destinazione dei professori universitari presso la Scuola superiore della pubblica Amministrazione (734)	19
PRESIDENTE	19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 37, 38, 39, 40, 41
FINOCCHIARO	19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40
PRETI, <i>Ministro Segretario di Stato</i>	19, 20, 21 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40
BERLINGUER LUIGI	19, 20, 21, 22, 24, 26, 29 31, 33, 34, 35, 36, 39, 40
PITZALIS	20, 21, 22, 23, 25, 27, 36, 39, 40
CORRAO	21
CALEFFI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	24
DELL'ANDRO, <i>Relatore</i>	25, 27, 32, 35, 37, 40
MARTUSCELLI	37
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	41

La seduta comincia alle 9,40.

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati: Bersani, Carcaterra, Dall'Armellina, Di Primio, Leone Raffaele, Rama, Savio Emanuela e Tozzi Condivi.

Seguito della discussione del disegno di legge:
Norme per la destinazione di professori universitari presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione (734).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge concernente norme per la destinazione di professori universitari presso la scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il comitato ristretto, incaricato di preparare il testo sostitutivo del precedente, ha esaurito i suoi lavori con la presentazione del testo predisposto dal relatore onorevole Dell'Andro.

FINOCCHIARO. Ritengo opportuno chiarire che il comitato ristretto si è riunito una sola volta, quando sono stati fissati i criteri per la stesura del testo, che si era riservato di esaminare in una stesura definitiva prima di presentarlo alla Commissione. Il comitato ristretto è stato convocato a questo fine, ma i membri non hanno partecipato alla riunione, cosicché il testo che abbiamo davanti è stato elaborato dal relatore.

PRETI, *Ministro segretario di Stato*. A me risulta che il testo è espressione degli indirizzi fissati prima dalla Commissione, poi dal Comitato ristretto.

BERLINGUER LUIGI. Il comitato ristretto, in verità, s'è riunito una volta; poi ci sono stati dei contributi singoli. È vero che in questo testo sono state recepite molte delle tesi nostre, dell'onorevole Finocchiaro e di altri; però una riunione conclusiva non c'è stata. Debbo, però, affermare subito che il testo costituisce una base sulla quale oggi pos-

IV LEGISLATURA — COMMIS. RIUNITE (AFFARI COST. — ISTR.) — SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1965

siamo lavorare seriamente, per arrivare anche alla approvazione definitiva.

PRESIDENTE. Nessuno vieta che in sede di articoli, specialmente dell'articolo 1, si pongano delle considerazioni di carattere generale. Non sapevo che il comitato ristretto non si fosse riunito molto di frequente. Comunque, i comitati non possono durare una legislatura e, a un certo punto, le Commissioni si sostituiscono ai comitati.

FINOCCHIARO. Nessuna difficoltà a fare su ciascun articolo le obiezioni che volevo prospettare in sede di discussione generale.

PRETI, Ministro segretario di Stato. Sono già quindici mesi che ci occupiamo di questa materia. L'interessante è che si arrivi a una soluzione e che approviamo finalmente un testo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo agli articoli. Do lettura dell'articolo 1.

ART. 1.

È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la scuola superiore della pubblica amministrazione con il compito di attuare corsi di formazione per consiglieri di terza classe in prova, di aggiornamento per impiegati civili con qualifica inferiore a direttore di sezione e di perfezionamento per impiegati civili con qualifica non superiore a direttore di divisione.

Ai corsi di cui al precedente comma non sono ammessi gli impiegati appartenenti ai ruoli delle carriere direttive diplomatiche del Ministero degli affari esteri, degli archivi di Stato, dell'amministrazione di pubblica sicurezza, degli Istituti di prevenzione e di pena, nonché gli impiegati delle carriere direttive appartenenti a ruoli tecnici, ai quali si accede esclusivamente con diploma di laurea in ingegneria, chimica, medicina e chirurgia e nelle discipline esatte.

I corsi di formazione e di aggiornamento sono obbligatori per tutti i consiglieri. L'esito favorevole degli esami per ogni tipo di corso indicato nel primo comma costituisce titolo di merito per conseguire la promozione, per esame e per scrutinio, alle qualifiche superiori.

La scuola superiore promuove e compie indagini e studi per il miglioramento tecnico-amministrativo delle Amministrazioni dello Stato.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la scuola superiore può avvalersi dei Ministeri, delle università, degli Enti pubblici, degli Istituti ed Enti culturali.

Comunico che sono stati presentati due distinti emendamenti soppressivi dell'ultimo comma, rispettivamente a firma degli onorevoli Berlinguer Luigi e Finocchiaro. I due proponenti hanno facoltà di illustrarli.

FINOCCHIARO. Noi pensiamo che la scuola sia un Ente sufficientemente autonomo per operare consultando — se del caso — ministeri od altri enti. Ma non vogliamo istituzionalizzare il principio che per il raggiungimento dei suoi scopi essa possa avvalersi di enti, ministeri, università e così via. Per questo chiediamo la soppressione dell'ultimo comma.

BERLINGUER LUIGI. La motivazione del mio emendamento soppressivo è analoga a quella esposta dall'onorevole Finocchiaro.

PITZALIS. Non comprendo perché si voglia sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 1: io ritengo indispensabile che questa scuola superiore della pubblica amministrazione possa avvalersi della collaborazione dei ministeri, delle università e di altri enti pubblici e culturali.

Si è detto che la scuola ha sufficiente autonomia per perseguire i suoi scopi; ma appunto perché la sua vita, agli inizi, è difficile e lenta è la sua evoluzione, l'esperienza dei ministeri, delle università, degli enti pubblici, che hanno una lunga tradizione in materia di preparazione e di qualificazione di funzionari, può essere determinante ai fini del funzionamento degli organi della scuola superiore della pubblica amministrazione.

Si tratta, quindi, di una facoltà di cui ritengo non debba essere privata la scuola; anzi, essa va consolidata e confermata dalla legge.

PRESIDENTE. Ritengo che non sia bene, istituendo una nuova scuola, stabilire che essa « può giovare... ecc. »; però, tale norma non rappresenta che uno stimolo dato per legge alla scuola e ai Ministeri di operare con ogni possibile collaborazione. In questo senso, dato che si tratta di una scuola speciale a fini particolari, che ha bisogno di essere appoggiata e aiutata dai vari ministeri e anche dalle università, non ritengo del tutto pleonastico l'ultimo comma.

PRETI, Ministro segretario di Stato. Questo comma che si vuole abolire era già inserito nella legge vigente.

Vorrei pregare gli onorevoli Finocchiaro e Berlinguer di tener presente che la soppressione di questo comma potrebbe assumere un significato di rifiuto di una collaborazione che prima era disposta per legge, per cui potremmo trovarci in seguito di fronte a delle difficoltà. In definitiva si dice solamente

IV LEGISLATURA — COMMIS. RIUNITE (AFFARI COST. — ISTR.) — SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1965

che « può rivolgersi »; non si toccano quindi affatto le prerogative della scuola. Pregherei, pertanto, gli onorevoli Berlinguer e Finocchiaro di rinunciare al loro emendamento e di lasciare l'ultimo comma, che, in fondo, non ha poi una grande importanza.

CORRAO. Dal testo dell'articolo 1 appare che dovrebbero essere esclusi dai corsi anche gli impiegati con funzioni direttive degli ispettorati agrari, come i laureati in agraria. Perché?

PRETI, *Ministro segretario di Stato*. La scuola superiore di Caserta è praticamente una scuola di scienza amministrativa e di pratica amministrativa, destinata a creare dei buoni funzionari dello Stato nel senso amministrativo, anche per il ministero dell'agricoltura.

Ma i laureati in agraria, come i chimici, come gli ingegneri, sono considerati dei tecnici che alla scuola di Caserta si troverebbero, pertanto, come dei pesci fuor d'acqua. Direi che la partecipazione alla scuola di Caserta richiede una preparazione giuridica ed economica, mentre i tecnici potranno frequentare evidentemente dei corsi particolari più consoni alla loro preparazione.

CORRAO. Devo rilevare che anche questi tecnici agrari adicono alla carriera amministrativa.

PRETI, *Ministro segretario di Stato*. Anche gli ingegneri del genio civile, quando si occupano dell'ispettorato alle opere pubbliche, finiscono con l'occuparsi di questioni amministrative; ma questo — diciamo così — è un « incidente » della loro carriera, mentre normalmente la loro opera ha prevalentemente carattere tecnico.

PITZALIS. Io sono contrario al secondo comma, anche per l'esperienza che abbiamo acquisito all'estero. In Inghilterra e in Francia, per esempio, non c'è nessuna esclusione per quelli che appartengono al ruolo degli esteri, o ai ruoli tecnici comunque denominati. Anzi, la scuola superiore della pubblica amministrazione è quella che qualifica il funzionario. Ora, questa esclusione dei funzionari del Ministero degli affari esteri, degli archivi di Stato, dell'amministrazione della pubblica sicurezza, eccetera, non è giustificata. Anzi sarebbe bene che questi impiegati partecipassero ai corsi.

PRETI, *Ministro segretario di Stato*. Ma essi hanno una scuola *ad hoc*.

PITZALIS. Io non vedo la ragione di questa esclusione, quando sappiamo che i ruoli tecnici si occupano, per la maggior parte

della loro attività, di attività amministrative. Un corso di qualificazione farebbe loro bene.

PRESIDENTE. Pongo in votazione i primi quattro comma, di cui ho dato lettura.

(Sono approvati).

FINOCCHIARO. Ritiro l'emendamento soppressivo dell'ultimo comma. Presento, invece, il seguente emendamento aggiuntivo: *all'ultimo comma, dopo la parola « avvalersi » aggiungere: « della collaborazione »*. Questo per chiarire il significato di ausilio.

BERLINGUER LUIGI. Concordo con il deputato Finocchiaro. Ritiro, pertanto, il mio emendamento soppressivo.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'ultimo comma dell'articolo 1 con l'emendamento Finocchiaro.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso.

(È approvato).

Il deputato Berlinguer Luigi ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« I corsi di formazione e di aggiornamento allo scopo della formazione integrale del funzionario, avranno cura di integrare l'attività di sperimentazione pratica con analisi scientifiche delle varie materie. Essi comportano lezioni o cicli di lezioni, seminari, esercitazioni, ricerche di singoli gruppi ».

BERLINGUER LUIGI. Le obiezioni che sono state fatte all'ordinamento passato anche dallo stesso corpo docente della scuola, riguardavano la ripetizione, talvolta neanche sufficientemente qualificata, dei cosiddetti corsi universitari. Ora, siccome coloro che vanno a studiare nella scuola sono funzionari che hanno già la laurea, che hanno vinto un concorso per accedere alla carriera dello Stato, è assolutamente inutile che il tipo di studio e di didattica della scuola per la pubblica amministrazione ripeta elementi informativi e nozioni tipiche di alcuni settori dell'insegnamento universitario. Io ritengo, a questo proposito, che sia necessario dire che lo studio non si deve ridurre alla sperimentazione di un fatto tecnico, ma deve servire a creare un tipo di funzionario, che si deve inserire nel progresso della pubblica amministrazione. Perciò, l'unico modo di dare alla scuola una funzionalità di questo tipo è quello di concepirla come un corso, in cui gli allievi sono inseriti in una serie di ricerche, che, di fatto, già si fanno, tanto che vengono pubblicati i risultati delle ricerche degli studenti. Però, la critica che veniva da parte del pro-

fessore Rizzo e di altri era che il professore teneva la sua lezione, ma non faceva la vita residenziale e, quindi, non dava quel carattere di studio collettivo, che è necessario abbia la scuola.

Si deve tendere anche alla mobilità del funzionario, mobilità che ci viene dall'esperienza fatta nella burocrazia inglese dove è normale la rotazione del funzionario nei primi mesi della sua esperienza di carriera; essa contrasta con la fossilizzazione cui sono destinati i funzionari italiani.

Insisto, quindi, perché questo articolo sia accettato dalla Commissione.

PITZALIS. Non sono d'accordo con la impostazione data dal collega Berlinguer, alla precisazione, cioè, attraverso un articolo di legge, dell'attività particolareggiata della scuola superiore della pubblica amministrazione; questa è materia di regolamento.

Penso che se sono vere alcune osservazioni di fondo fatte dall'onorevole Berlinguer circa l'attuale situazione della pubblica amministrazione, è pur vero che la pubblica amministrazione finché non avrà il suo riordinamento si troverà in questa situazione statica particolare che dovrebbe essere proprio la scuola superiore della pubblica amministrazione a modificare e migliorare.

FINOCCHIARO. Non credo che l'onorevole Pitzalis abbia posto sufficiente attenzione al testo presentato dall'onorevole Berlinguer. In esso, infatti, non viene intaccato il principio della determinazione dei programmi e dei piani di studio.

Si tratta di definire la tipologia didattica della scuola. L'onorevole Berlinguer ha visitato con noi la scuola inglese e quella francese ed ha visto con noi come sia essenziale che i corsi non si svolgano attraverso insegnamenti cattedratici bensì attraverso specializzazioni e mi pare che questa affermazione dovrebbe essere inserita nella legge, perché caratterizza il « tipo » di scuola. Noi non discutiamo di piani e programmi, ma diciamo con quali criteri questa scuola deve operare.

Nel disegno di legge sottoposto al nostro esame manca, invece, qualsiasi accenno o riferimento alla tipologia dei corsi. Si parla genericamente di corsi di formazione, di specializzazione, di qualificazione ma non è detto quali siano i criteri da adottarsi, mentre è chiaro che si tratta di una scuola speciale, non strutturata secondo i soliti criteri delle università. Ecco perché è necessario un riferimento alla tipologia dei corsi.

PRESIDENTE. Debbo rilevare che il collega Berlinguer ed altri si preoccupano di

evitare che i corsi della scuola superiore siano orientati sul tipo universitario, cioè con lezioni cattedratiche o prevalentemente cattedratiche; e questa è anche la preoccupazione mia e di tutti. Mi pare che secondo il collega Berlinguer i corsi dovrebbero avere carattere prevalentemente di « seminari », senza escludere cicli determinati di lezioni o lezioni singole. Non vorrei, tuttavia, mettere le lezioni in posizione subordinata agli altri insegnanti.

Vorrei, infine, chiedere all'onorevole Berlinguer se non sia il caso di trasformare il suo emendamento in ordine del giorno esplicito e impegnativo, che, se approvato dalla Commissione, assumerebbe un deciso carattere di vincolo. Io condivido la sostanza dell'emendamento, ma penso che non si possa inserire in una legge un articolo di questo genere.

PRETI, *Ministro segretario di Stato*. Per quanto riguarda la sostanza, il Governo è d'accordo con l'emendamento dell'onorevole Berlinguer, perché da quando ho questo poco piacevole incarico di ministro per la pubblica amministrazione, mi sono dovuto sempre preoccupare per la sorte di questa scuola di Caserta, nel senso di avvicinarla di più agli ideali illustrati dall'onorevole Berlinguer e sui quali siamo tutti d'accordo. Posso anche dire che da allora ad oggi le cose sono notevolmente migliorate, anche se siamo ben lontani dalla perfezione.

Però pare anche a me che un articolo così specificato sia in contrasto con quella che è la normale tecnica legislativa. Se questi concetti fossero stati riassunti in una breve formula non avrei avuto difficoltà ad accettarlo; ma così com'è sembra anche a me che non possa essere presentato che come ordine del giorno.

BERLINGUER LUIGI. I concetti espressi nell'emendamento non sono regolamentari.

PRESIDENTE. Non è il concetto che preoccupa, ma la forma. Forse è opportuno esaminarlo dopo l'approvazione degli altri articoli.

BERLINGUER LUIGI. D'accordo.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 2:

ART. 2.

Sono organi della scuola superiore della pubblica amministrazione:

- a) il consiglio direttivo;
- b) il comitato didattico;
- c) il direttore.

IV LEGISLATURA — COMMIS. RIUNITE (AFFARI COST. — ISTR.) — SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1965

L'onorevole Finocchiaro propone di sopprimere il comitato direttivo.

FINOCCHIARO. A me pare che abbiamo eccessivamente burocratizzato questo istituto. Dall'esperienza fatta all'estero, abbiamo dovuto prendere atto che la scuola per l'amministrazione inglese è diretta da un direttore e da un segretario. Ci pare assurdo che in una scuola debba esistere il consiglio direttivo e all'interno della stessa scuola un comitato didattico, quando negli articoli relativi i compiti dei due organi non sono affatto distinti, ma interferiscono nella reciproca competenza. Se si propone di sopprimerne il comitato didattico, è perché lo si assorbe nel comitato direttivo. Il consiglio direttivo assume dentro di sé tutti i compiti magistrali assegnati al comitato didattico. Quello, invece, che è il compito di coordinamento delle attività e dello svolgimento delle attività didattiche deve essere affidato al corpo docente, come avviene in qualsiasi scuola. Questi compiti sono riconosciuti dal comitato direttivo. Praticamente non si sa quale è la distinzione tra i due organi. È chiaro che il comitato didattico praticamente non è che un doppione. Tanto vale che trasferendo al comitato direttivo la elaborazione dei programmi dei corsi sui quali il comitato direttivo deve pronunciarsi, si sopprima come organo distinto il comitato didattico e si sostituisca con un articolo che dica: « Il consiglio dei docenti della scuola coordina il funzionamento delle attività didattiche ».

PITZALIS. Io sarei d'accordo nel senso di ridurre il consiglio direttivo, che mi sembra un po' pletorico. Ma non vorrei confondere le funzioni del consiglio direttivo con quelle del comitato didattico. Il consiglio direttivo è l'organo amministrativo dell'ente; l'organo tecnico è il comitato didattico, che è un organo eminentemente specializzato, come si rileva dall'articolo 5 successivo.

PRETI, *Ministro segretario di Stato*. Siccome non si tratta tanto di abolire il comitato didattico quanto eventualmente di sostituirlo con un consiglio di professori — cosa che si può anche accettare — io penso che sarebbe meglio che prima passassimo all'articolo 3, dove si precisa come è composto il Consiglio direttivo; ed una volta approvato detto articolo potremo anche chiarire le nostre idee in merito al comitato didattico.

FINOCCHIARO. D'accordo coll'onorevole ministro: solamente vorrei chiarire che per comprendere meglio il senso della sua proposta bisognerebbe considerare non soltanto l'articolo 3, ma anche gli articoli 4 e 5.

PRESIDENTE. Ad ogni modo si potrebbe intanto votare l'articolo 2 salvo il punto b) sul quale non è ancora stato raggiunto l'accordo.

CALEFFI, *Sotosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. A me pare più esatta la formula « comitato didattico », più che « consiglio dei professori », in quanto nella scuola non vi è un corpo insegnante veramente stabile. E siccome tutti i professori possono interferire, formulare programmi per la parte didattica, potrebbe benissimo rimanere la dizione « comitato didattico ».

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 2 ad eccezione del solo punto b) che rimane impregiudicato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura:

ART. 3.

Il consiglio direttivo è presieduto da un ministro designato dal Presidente del Consiglio ed è composto:

a) dal direttore della scuola superiore della pubblica amministrazione;

b) da un magistrato del Consiglio di Stato, da un magistrato della Corte dei Conti e da un avvocato dello Stato designati, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio di Stato, dal Presidente della Corte dei Conti e dall'Avvocato generale dello Stato;

c) da un rappresentante del Ministero del tesoro, designato dal ministro per il tesoro;

d) da tre professori universitari titolari di cattedra di materie giuridiche ed economiche;

e) da tre funzionari dello Stato con qualifica non inferiore a direttore di divisione, designati dalle associazioni sindacali più rappresentative del personale civile dello Stato.

Il Consiglio direttivo può invitare a partecipare alle sedute, con voto consultivo, i direttori generali del personale dei Ministeri.

Il Consiglio direttivo dura in carica cinque anni.

I membri elencati nelle lettere da b) ad e) sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e possono essere confermati, alla scadenza, per un altro quinquennio.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, la presidenza del Consiglio direttivo viene assunta dal Direttore della scuola.

IV LEGISLATURA — COMMIS. RIUNITE (AFFARI COST. — ISTR.) — SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1965

Le funzioni di segretario del consiglio direttivo sono esercitate da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso gli uffici della scuola superiore.

Il consiglio direttivo è convocato almeno due volte all'anno e tutte le volte che lo ritiene necessario il suo presidente.

Per la validità delle sedute del consiglio è richiesta la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Comunico che l'onorevole Finocchiaro ha presentato un emendamento soppressivo dei punti *b)* e *c)*, mentre l'onorevole Berlinguer Luigi propone di sopprimere le prime due righe dell'articolo concernenti la presidenza del Consiglio direttivo da parte del ministro.

PRETI, *Ministro segretario di Stato*. Vorrei far notare all'onorevole Berlinguer che è necessario che il Consiglio direttivo sia presieduto dal ministro, che esprime volontà politica e che deve imprimere le direttive, che potrebbero anche non essere seguite, ove, dal Consiglio direttivo restasse estraneo il ministro. Un Presidente espresso dal Consiglio diventerebbe un contraltare del ministro e si creerebbe una dannosa dualità di poteri.

PRESIDENTE. Tenga presente l'onorevole Berlinguer, che si tratta di una scuola dell'amministrazione e per l'amministrazione.

BERLINGUER LUIGI. Non sono molto convinto, ma dato che non mi sembra un problema capitale, accetto la presidenza del ministro, ma a condizione che vi sia un vice presidente nominato dal Consiglio.

PRESIDENTE. L'onorevole Finocchiaro ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

FINOCCHIARO. Il mio emendamento soppressivo ha lo scopo di sburocratizzare al massimo la scuola dove si è trovato modo di inserire un rappresentante del ministero del tesoro, che a mio modo di vedere non c'entra affatto.

PRETI, *Ministro segretario di Stato*. È evidente che l'onorevole Finocchiaro non ha una esperienza governativa e parlamentare molto lunga, altrimenti saprebbe che il rappresentante del ministero del tesoro è necessario anche per evitare che il Tesoro in un secondo tempo sollevi delle eccezioni postume sulle decisioni del Consiglio direttivo. La burocrazia del ministero del tesoro ha in mano le redini della spesa: essa accetta una spesa di 1.000 se nel consiglio che l'ha approvata c'è un suo rappresentante, mentre bocchia una spesa di 100 se non è stata preventivamente accettata da un suo esponente. Scusate la

franchezza, ma essa deriva dall'esperienza politica.

Vorrei aggiungere all'onorevole Finocchiaro che l'avvocato dello Stato e lo stesso magistrato del Consiglio di Stato non sono certamente indispensabili, ma il rappresentante del Ministero del tesoro e, per ragioni analoghe, il rappresentante della Corte dei conti sono molto utili, perché si possa procedere abbastanza speditamente.

PRESIDENTE. L'onorevole Berlinguer ha presentato il seguente emendamento: *sostituire le lettere b), c), d), e) con le seguenti:*

b) da tre funzionari dello Stato con qualifica non inferiore a direttore di divisione o magistrati della giustizia amministrativa, designati dal Presidente del Consiglio dei ministri;

c) da tre professori universitari di ruolo di materie giuridiche, economiche e sociologiche;

d) da tre esperti di politica economica designati dalle confederazioni sindacali più rappresentative;

e) da tre rappresentanti del corpo docente della scuola designati dallo stesso corpo docente.

Ha facoltà di illustrarlo.

BERLINGUER LUIGI. Il consiglio direttivo di questa scuola, a mio parere, non deve essere un consiglio che rappresenti topograficamente la struttura dello Stato, perché questo è secondo me contro il significato e la funzione della scuola e, soprattutto, contro la visione che io ho, che può contrastare con quella dell'onorevole Pitzalis; ma io penso che la scuola deve essere un motore della riforma della scuola della pubblica amministrazione. Il problema della riforma di quello che si chiama elemento umano è un problema che dobbiamo risolvere. Ritengo che il consiglio direttivo debba rispettare prima di tutto le esigenze che derivano dal potere esecutivo, poi le esigenze a livello scientifico e politico. Per questo dobbiamo avere dei funzionari che non solo conoscono il funzionamento della pubblica amministrazione, ma anche che rappresentano la nazione nel suo momento di sintesi scientifica. In varie occasioni dagli stessi esponenti politici del Governo ho sentito che le difficoltà alla riforma della pubblica amministrazione sono proprio nell'interno stesso della pubblica amministrazione. La composizione dei comitati del C.N.R. prevede degli esperti di politica economica nominati dal Consiglio dei ministri pur non essendo professori o ricercatori. Io non sono favorevole a mettere dentro dei sindacalisti

della pubblica amministrazione, perché questi portano dentro i problemi dei coefficienti, i problemi della carriera, di cui non m'importa nulla. Se c'è necessità del rappresentante del Ministero del tesoro o della Corte dei conti, ci vogliono a mio avviso anche i rappresentanti del corpo docente, perché questi danno la possibilità di un coordinamento tra le esigenze politiche generali di formazione del personale e le esigenze didattiche più immediate. Non mi sembra una motivazione rivoluzionaria o demagogica, che deriva dall'esperienza sovietica, ma una esigenza che deriva dall'esperienza anglosassone.

FINOCCHIARO. In sostanza mi sembra che l'intervento del ministro ha confermato che ai fini istituzionali della scuola la presenza di tre magistrati e quella del rappresentante del tesoro è superflua. Soltanto per una comodità di ordine pratico si mettono dentro questi elementi, perché altrimenti molti provvedimenti finirebbero per essere osteggiati o non portati in porto. Ora, l'inserimento di funzionari significa che paghiamo dei funzionari soltanto per accelerare le pratiche.

PRETI, *Ministro segretario di Stato*. Non è previsto un gettone di presenza.

FINOCCHIARO. Secondo me gli organi dello Stato devono assolvere le loro funzioni indipendentemente dal fatto che ci siano dei funzionari, che devono servire da mediatori tra gli organi interessati e gli altri organi di controllo.

PITZALIS. Come avevo detto all'inizio, sarei d'accordo di ridurre il numero dei componenti il consiglio direttivo di questa scuola superiore della pubblica amministrazione. In questa scuola devono convergere tutte le esperienze vive della pubblica amministrazione. E chi porterà questa esperienza, se non coloro che fanno parte della topografia generale dello Stato? Forse potranno portare questa esperienza i cultori di scienze o altro? Abbiamo la presenza dei professori universitari, che danno l'apporto del sapere.

Ma quando voi parlate di preparazione degli organi dirigenti dello Stato dovete pensare che in uno Stato organizzato come quello italiano è necessario tener conto della realtà, e non rifarsi alle teorie, per formare un consiglio di amministrazione efficiente per la scuola superiore. Non è esatto dire che bisogna creare degli ottimi funzionari perché di ottimi funzionari ce ne sono; bisogna dare dei funzionari che precorrendo i tempi siano in grado di evitare inconvenienti del genere di quello verificatosi poco tempo fa quando i

funzionari di un determinato dicastero hanno attuato una singolare forma di protesta, applicando il regolamento alla lettera e provocando solo per questo un enorme intasamento nei servizi essenziali. La scuola superiore della pubblica amministrazione ha il compito di dare ai funzionari il senso dell'amministrazione. Ma se dimentichiamo la topografia dello Stato italiano non avremo una organizzazione snella.

Per quanto riguarda il rappresentante del Ministero del tesoro, dopo quanto ha detto il ministro riconosco che non possiamo ignorarlo.

DELL'ANDRO, *Relatore*. Il Relatore è contrario all'emendamento Berlinguer.

PRETI, *Ministro segretario di Stato*. L'onorevole Berlinguer rileva che se mettiamo nel consiglio direttivo dei funzionari, punto e), dello Stato con qualifica non inferiore... ecc. designati dalle Confederazioni sindacali, questi si preoccuperanno semplicemente di stipendi e di coefficienti, e pensa che sia meglio che le organizzazioni sindacali designino degli esperti di politica economica.

Ora, io mi rendo conto delle preoccupazioni dell'onorevole Berlinguer, il quale teme che la designazione ricada su dei sindacalisti specifici e questi facciano una certa politica; e sono disposto ad accettare la sua obiezione, tanto più che non è stato il Governo a proporre i tre funzionari dello Stato. Ma mi lasci dire che non si può far designare degli esperti di politica economica. Deve essere — io credo — usata una dizione più larga e più conforme a quello che è lo spirito ed il compito della scuola. Perché la scuola si occupa non tanto di problemi economici quanto di problemi amministrativi ed organizzativi. E allora, perché le organizzazioni sindacali dovrebbero designare degli esperti di politica economica?

Di conseguenza penso che si possa accettare il punto di vista dell'onorevole Berlinguer, ma non costringendo le Confederazioni a designare degli esperti di politica economica. Il Governo non ha invece nessuna difficoltà alla designazione di tre rappresentanti di organizzazioni sindacali, da scegliere in una gamma più vasta che non sia quella degli esperti di politica economica, come esperti in problemi organizzativi; e questo credo vada incontro alle esigenze che stanno a cuore all'onorevole Berlinguer.

Quanto alla osservazione dell'onorevole Finocchiaro in ordine alla mia precedente obiezione relativa al suo emendamento soppressivo, debbo confermare che se non c'è nel

IV LEGISLATURA — COMMIS. RIUNITE (AFFARI COST. — ISTR.) — SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1965

Consiglio un rappresentante della Corte dei conti e del Ministero del tesoro, noi praticamente rendiamo più difficile la vita della scuola. Viviamo nel 1965 e non nel 2000 e dobbiamo legiferare per oggi e non per il lontano futuro.

Vorrei aggiungere all'onorevole Finocchiaro che non è solo questo il motivo della mia opposizione al suo emendamento. In realtà, un rappresentante del Ministero del tesoro ha molte cose da dire in ordine a tutti i problemi finanziari ed amministrativi della scuola; e lo stesso dicasi per il rappresentante della Corte dei conti.

Ora, l'onorevole Finocchiaro propone di togliere dal Consiglio il Magistrato del Consiglio di Stato, quello della Corte dei conti, l'avvocato dello Stato e il rappresentante del Tesoro. Sono disposto ad accettare che venga soppressa la rappresentanza del Consiglio di Stato e quella dell'avvocatura dello Stato; ma i rappresentanti del Ministero del tesoro e della Corte dei conti debbono continuare a far parte del Consiglio direttivo della scuola proprio per il buon funzionamento del Consiglio stesso. E poi, nel consiglio ci vogliono anche i rappresentanti della pubblica amministrazione, accanto a quelli delle confederazioni sindacali e ai professori. Ed è bene che nel Consiglio ci siano anche dei direttori generali, o comunque funzionari di grado elevato, che possono portare il contributo di una elevata esperienza amministrativa.

Ed è vero quello che dice l'onorevole Berlinguer, che i funzionari dello Stato rappresentano in certo modo la conservazione. E dico in che senso: i funzionari dello Stato sono sempre per mantenere le cose come stanno. Però anche coloro che rappresentano questa tendenza devono essere sentiti. Ci sono anche quelli che rappresentano la tendenza innovatrice e dall'incontro tra coloro che rappresentano la tendenza innovatrice e coloro che rappresentano la tendenza conservatrice in quel senso che ho spiegato può derivare una felice sintesi.

PRESIDENTE. Alla lettera *e*) sono previsti tre funzionari dello Stato.

Passiamo alla votazione. Al primo rigo e alla lettera *a*), dopo il ritiro dell'emendamento Berlinguer, non vi sono altri emendamenti. Lo pongo in votazione.

(Sono approvati).

PRETI, *Ministro segretario di Stato*. Propongo di sostituire la lettera *b*) con la seguente: « da un magistrato della Corte dei

conti designato dal presidente della Corte dei conti ».

BERLINGUER LUIGI. D'accordo. Ritiro il mio emendamento. Mi riservo di presentarne in occasione della votazione delle singole lettere.

FINOCCHIARO. Accetto questa formulazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la lettera *b*) nel testo dell'emendamento governativo.

(È approvata).

Passiamo alla lettera *c*): « da un rappresentante del ministero del tesoro ». È stato presentato dal deputato Finocchiaro un emendamento soppressivo, a cui si sono opposti il relatore e il Governo. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Pongo in votazione la lettera *c*) dell'articolo 3:

c) da un rappresentante del Ministero del tesoro designato dal ministro per il tesoro.

(È approvato).

Passiamo alla lettera *d*) cui è stato presentato il seguente emendamento sostitutivo dal ministro:

d) da tre professori della scuola designati dal corpo docente della medesima.

BERLINGUER LUIGI. Propongo di aggiungere: « ...e da un assistente ».

PRESIDENTE. L'emendamento rimane pertanto così formulato:

d) da tre professori della scuola designati dal corpo docente, e da un assistente; Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo alla lettera *e*) cui è stato presentato il seguente emendamento sostitutivo dal ministro:

e) da tre funzionari dello Stato con qualifica non inferiore a direttore di divisione; Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il deputato Berlinguer ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo:

f) da tre esperti designati dalle confederazioni sindacali più rappresentative;

BERLINGUER LUIGI. Per confederazioni più rappresentative sia chiaro che io intendo la C.G.I.L., la C.I.S.L. e la U.I.L.

IV LEGISLATURA — COMMIS. RIUNITE (AFFARI COST. — ISTR.) — SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1965

PITZALIS. Non posso non stigmatizzare il sistema di inserire certe rappresentanze sindacali dove non se ne sente il bisogno. Perché se è vero che le confederazioni rappresentano i loro iscritti e non per mandato del Signore, anche quelli che non sono iscritti, debbo dire chiaramente che, per quanto riguarda i funzionari direttivi, la C.G.I.L. e le altre confederazioni non hanno nemmeno un iscritto. Non possiamo, quindi, deferire alla C.G.I.L. e alle altre confederazioni citate la rappresentanza degli iscritti, che non hanno. Io direi di mantenere la dizione così come era stata formulata originariamente alla lettera e).

PRESIDENTE. Faccio notare all'onorevole Pitzalis che abbiamo già votato al punto e) i tre rappresentanti dei funzionari di Stato; qui si tratta della designazione degli esperti.

Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento Berlinguer.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo e il terzo comma:

Il Consiglio direttivo può invitare a partecipare alle sedute, con voto consultivo, i direttori generali del personale dei Ministeri.

Il Consiglio direttivo dura in carica 5 anni.

L'emendamento dell'onorevole Berlinguer è stato ritirato. Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione i due comma.

(Sono approvati).

Passiamo al quarto comma:

« I membri del Consiglio direttivo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e possono essere confermati, alla scadenza, per un altro quinquennio ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'onorevole Berlinguer ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo: « Il consiglio direttivo elegge nel suo seno un vicepresidente ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo al comma successivo. L'onorevole Finocchiaro propone il seguente emendamento sostitutivo: « Le funzioni di segretario del consiglio direttivo sono esercitate da uno dei componenti del consiglio, eletto nella seduta d'insediamento ».

PRETI, *Ministro segretario di Stato*. Io vorrei che il proponente ci spiegasse che cosa fa il segretario. Le sue funzioni praticamente

sono quelle di verbalizzare e di far fede delle decisioni del consiglio.

DELL'ANDRO, *Relatore*. Concordo con il Ministro.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento proposto dal collega Finocchiaro. Il Governo e il relatore sono contrari.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il comma nel testo dell'articolo e di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Passiamo al penultimo comma. Ne do lettura:

« Il Consiglio direttivo è convocato almeno due volte all'anno e tutte le volte che lo ritiene necessario il suo presidente ».

C'è un emendamento aggiuntivo dell'onorevole Finocchiaro.

Aggiungere: « ...e su richiesta di un quarto dei suoi componenti ».

DELL'ANDRO, *Relatore*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione il comma con l'emendamento.

(È approvato).

Il penultimo comma rimane pertanto così formulato:

« Il Consiglio direttivo è convocato almeno due volte all'anno e tutte le volte che lo ritiene necessario il suo Presidente, e su richiesta di un quarto dei suoi componenti ».

Passiamo all'ultimo comma. Ne do lettura:

« Per la validità delle sedute del Consiglio è richiesta la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

L'articolo 3 nel suo complesso rimane pertanto così formulato:

ART. 3.

Il consiglio direttivo è presieduto da un ministro designato dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto:

a) dal direttore della scuola superiore della pubblica amministrazione;

b) da un magistrato della Corte dei conti designato dal Presidente della Corte dei conti;

c) da un rappresentante del Ministero del tesoro, designato dal ministro per il tesoro;

d) da tre professori della scuola designati dal corpo docente e da un assistente;

IV LEGISLATURA — COMMIS. RIUNITE (AFFARI COST. — ISTR.) — SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1965

e) da tre funzionari dello Stato con qualifica non inferiore a direttore di divisione;

f) da tre esperti designati dalle confederazioni sindacali più rappresentative.

Il consiglio direttivo può invitare a partecipare alle sedute, con voto consultivo, i direttori generali del personale dei Ministeri.

Il consiglio direttivo dura in carica cinque anni.

I membri del consiglio direttivo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e possono essere confermati alla scadenza, per un altro quinquennio.

Il consiglio direttivo elegge nel suo seno un vicepresidente.

Il consiglio direttivo è convocato almeno due volte all'anno e tutte le volte che lo ritiene necessario il suo presidente e su richiesta di un quarto dei suoi componenti.

Per la validità delle sedute del consiglio è richiesta la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Le funzioni di segretario del consiglio direttivo sono esercitate da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso gli uffici della scuola superiore.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4. Ne do lettura:

ART. 4.

Il consiglio direttivo delibera sui seguenti oggetti:

1) i corsi che la scuola attua direttamente o con la collaborazione dei Ministeri, delle università e degli enti ed istituti di cui al precedente articolo 1;

2) la chiamata dei docenti stabili di cui al successivo articolo 8;

3) il conferimento degli incarichi di insegnamento, di cui al successivo articolo 9;

4) le attività di studio e di ricerca per il miglioramento tecnico-amministrativo delle amministrazioni dello Stato;

5) il conferimento di incarichi di studio, da adottare con decreto del ministro delegato per la scuola superiore della pubblica amministrazione, di concerto con il ministro per il tesoro, a norma dell'articolo 380 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

6) le proposte di determinazione del contingente numerico del personale degli uffici della scuola e degli assistenti;

7) i regolamenti interni;

8) in genere, tutte le questioni concernenti l'attività della scuola che il presidente ritiene di sottoporre ad esso.

Comunico che l'onorevole Finocchiaro ha presentato il seguente emendamento: *sostituire il n. 1) con il seguente:*

1) I corsi della scuola e quelli organizzati con la collaborazione dei Ministeri, delle università e degli enti ed istituti di cui al precedente articolo 1 e i successivi piani di studio.

L'onorevole Finocchiaro ha facoltà di illustrarlo.

FINOCCHIARO. Col mio emendamento ho voluto semplicemente precisare che si tratta di corsi della scuola e non appaltati. Con l'occasione vorrei chiedere se non fosse il caso di allargare questi corsi anche all'ente regione e agli enti locali.

PRESIDENTE. Forse è prematuro. Comunque, non essendovi altri che chiedono la parola, pongo in votazione l'emendamento sostitutivo:

1) I corsi della scuola e quelli organizzati con la collaborazione dei Ministeri, delle università e degli enti ed istituti di cui al precedente articolo 1 e i relativi piani di studio.

(È approvato).

Passiamo al n. 2: « la chiamata dei docenti stabili di cui al successivo articolo 8 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo al n. 3: « il conferimento degli incarichi di insegnamento, di cui al successivo articolo 9 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo al n. 4: « le attività di studio e di ricerca per il miglioramento tecnico-amministrativo delle amministrazioni dello Stato ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo al n. 5: « il conferimento di incarichi di studio, da adottare con decreto del ministro delegato per la scuola superiore della pubblica amministrazione, di concerto con il ministro per il tesoro, a norma dell'articolo 380 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3. »

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

IV LEGISLATURA — COMMIS. RIUNITE (AFFARI COST. — ISTR.) — SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1965

Passiamo al punto 6) dell'articolo 4. Ne do lettura:

6) Le proposte di determinazione del contingente numerico del personale degli uffici, della scuola e degli assistenti.

Comunico che è stato presentato un emendamento soppressivo dagli onorevoli Finocchiaro e Berlinguer. L'onorevole Finocchiaro ha facoltà di illustrarlo.

FINOCCHIARO. Secondo noi il numero dei professori e degli assistenti dovrebbe essere istituzionalizzato; e mi richiamo in proposito alla pratica e all'esperienza: si sa cosa avviene quando il numero del personale in una nuova istituzione è lasciato indeterminato e l'Istituto diventa un ricettacolo di clientele.

PRETI, *Ministro segretario di Stato*. Io sto combatendo contro le clientele, ma queste non c'entrano con la legge. Le clientele si combattono col costume, dato che il clientelismo è proprio un fenomeno di costume.

FINOCCHIARO. Insisto sul mio parere che è indispensabile fissare il numero ed i criteri di reclutamento del personale della scuola; e questo anche se il ministro è di parere contrario.

BERLINGUER LUIGI. Vorrei capire meglio perché non si dovrebbe fissare un criterio per la determinazione del numero degli assistenti. Comprendo che ci può essere in questo momento una certa difficoltà a fissare anche approssimativamente un numero (io ho parlato in un mio emendamento aggiuntivo di 24 e non so se sia poco o molto); comprendo alcune perplessità in questo senso; però mi accontenterei che si trovasse — se non un numero fisso — almeno un parametro che rapporti il numero degli assistenti a quello dei professori o a quello degli allievi, che è mobile.

PRETI, *Ministro segretario di Stato*. Siamo ancora alla ricerca di questi dati; siamo ancora nella fase di sperimentazione; le esigenze cambiano per ogni nuovo corso che si fa. E se a questo punto volessimo stabilire per legge dei criteri direttivi, non avremmo più la possibilità di adeguare il funzionamento della scuola alla realtà concreta.

Questo il motivo, per cui non mi sento di accettare la richiesta dell'onorevole Berlinguer. Non saprei da che parte cominciare per stabilire il numero.

BERLINGUER LUIGI. Troviamo un meccanismo che consenta una certa regolarità. Come mai il numero dei professori è stato fissato in otto? Per parte mia insisto nel dire che il numero di assistenti da me proposto — 24 — può essere accettato.

PRETI, *Ministro segretario di Stato*. Si sta ancora discutendo, in questo momento, se gli assistenti debbono essere stabili o se, viceversa, possono venire al seguito degli insegnanti, o se ve ne possono essere dell'una e dell'altra qualità contemporaneamente. Siamo in fase di sperimentazione: certi docenti sostengono una delle tesi, altri l'altra. Non vedo in quale pericolo incorriamo, lasciando, per ora, indeterminato il numero degli assistenti. D'altra parte, se ne prevediamo molti finiamo per favorire quel clientelismo tanto paventato dall'onorevole Finocchiaro.

BERLINGUER LUIGI. Vorrei affermare il concetto che gli assistenti devono essere stabili, anche se in numero minimo.

FINOCCHIARO. Quando si è parlato la prima volta di questa legge, è stato precisato che l'impalcatura della scuola era formata dagli assistenti, che avrebbero dovuto seguire l'attività dei singoli allievi. Il fatto singolare è che abbiamo fissato il numero minimo dei professori stabili: come è possibile pensare che quel numero sia funzionale senza che alla struttura primaria sia fatta seguire quella secondaria rappresentata dagli assistenti?

C'è una possibilità per risolvere la questione: riferirsi al numero dei professori stabili. Non vedo come sia possibile assumere 8 professori stabili e non un minimo di assistenti stabili che collaborino con gli stessi professori.

PRETI, *Ministro segretario di Stato*. Gli assistenti ci sono già.

FINOCCHIARO. Lo dice Berlinguer nel suo emendamento, ma il testo del disegno di legge non ne parla.

PRETI, *Ministro segretario di Stato*. Che nella legge non sia fissato un numero minimo di assistenti non vuol dire che gli assistenti non ci siano. Lo scopo della scuola è, infatti, di organizzarsi con professori ed assistenti. Penso, inoltre, che non sia opportuno fissare oggi un numero che domani ci potrebbe non essere rispondente alle esigenze della scuola. In questo momento non sappiamo bene quale sarà la futura organizzazione della scuola.

PRESIDENTE. Credevo che quest'articolo fosse stato redatto anche con la sua collaborazione, onorevole Berlinguer. Visto che si insiste nel presentare l'emendamento soppressivo del comma 6, ne pongo in votazione il mantenimento.

(È approvato).

L'emendamento soppressivo del comma 6 si intende pertanto non accolto.

IV LEGISLATURA — COMMIS. RIUNITE (AFFARI COST. — ISTR.) — SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1965

Pongo in votazione il comma 7 del quale ho dato precedentemente lettura ed al quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

Al comma 8 vi è un emendamento soppressivo proposto dall'onorevole Berlinguer.

FINOCCHIARO. L'emendamento in se può anche essere ritirato; noi si pensava di attribuire tutto quanto riguarda le questioni inerenti al funzionamento della scuola al direttore, che può avere poteri entro i limiti fissati dal consiglio direttivo. Cioè, il consiglio direttivo deve essere consultato dal direttore su tutte le questioni di ordinaria amministrazione, concernenti l'attività della scuola.

PRETI, *Ministro segretario di Stato*. Si deve però evitare che possano sorgere conflitti tra il Presidente ed il Direttore; a parte questo, il Governo potrebbe anche accettare l'emendamento soppressivo dell'onorevole Finocchiaro.

FINOCCHIARO. Poiché il Presidente è il ministro che presiede il consiglio direttivo, non mi pare che possano sorgere conflitti circa l'attribuzione delle competenze e delle attività. Si dice infatti che le attività di normale amministrazione dipendono dal direttore.

È ovvio, quindi, che il comma 8 debba essere soppresso dal momento che dei chiarimenti non sono necessari, essendo di competenza del direttore e del Presidente attività ben distinte.

PRETI, *Ministro segretario di Stato*. È pleonastico dire che il direttore della scuola abbia il potere di direzione della scuola stessa. Comunque sono dell'opinione che sarebbe meglio non abolire l'ottavo comma, onde evitare probabili conflitti.

FINOCCHIARO. Ma il direttore non potrà mai contestare quanto dirà il ministro!

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento del comma 8.

(È approvato).

L'emendamento soppressivo si intende pertanto non approvato.

L'articolo 4 rimane pertanto così formulato:

ART. 4.

Il consiglio direttivo, sentito il comitato didattico, delibera su:

1) i corsi della scuola e quelli organizzati con la collaborazione dei Ministeri, delle università e degli enti ed istituti di cui al

precedente articolo 1 e i relativi piani di studio;

2) la chiamata dei docenti stabili di cui al successivo articolo 8;

3) il conferimento degli incarichi di insegnamento, di cui al successivo articolo 9;

4) le attività di studio e di ricerca per il miglioramento tecnico-amministrativo delle amministrazioni dello Stato;

5) il conferimento di incarichi di studio, da adottare con decreto del ministro delegato per la scuola superiore della pubblica amministrazione, di concerto con il ministro per il tesoro, a norma dell'articolo 380 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

6) le proposte di determinazione del contingente numerico del personale degli uffici della scuola e degli assistenti;

7) i regolamenti interni;

8) in genere, tutte le questioni concernenti l'attività della scuola che il Presidente ritiene di sottoporre.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5.

Passiamo all'articolo 5. Ne do lettura: « Il comitato didattico è composto dal direttore, che lo presiede, dai docenti stabili della Scuola, da due rappresentanti degli insegnanti incaricati di cui all'articolo 9 e da due rappresentanti degli assistenti.

I componenti del consiglio didattico durano in carica tre anni.

Il Comitato didattico elabora i programmi dei corsi, propone al Consiglio direttivo il conferimento di incarichi di insegnamento ed esprime il parere sulle materie di competenza del consiglio direttivo.

Il comitato didattico può invitare a partecipare alle riunioni, con voto consultivo, i direttori generali del personale dei vari Ministeri ».

Sono stati presentati due articoli sostitutivi, uno dell'onorevole Dino Moro ed uno dell'onorevole Berlinguer Luigi.

L'onorevole Dino Moro propone il seguente articolo sostitutivo: « Il comitato didattico è composto dai docenti stabili e presieduto dal direttore; coordina lo svolgimento di tutta l'attività didattica ed esprime parere sul conferimento degli incarichi di insegnamento ».

L'onorevole Berlinguer propone invece che il comitato sia costituito da 24 assistenti e tre professori; propone inoltre di sopprimere il secondo ed il terzo comma dell'articolo.

IV LEGISLATURA — COMMIS. RIUNITE (AFFARI COST. — ISTR.) — SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1965

BERLINGUER LUIGI. La mia opinione è che dobbiamo stare molto attenti; temo, infatti, che l'evidente analogia con la struttura universitaria ci impedisca di comprendere le finalità che deve avere questa scuola ed in conseguenza i motivi che mi hanno indotto a presentare questo emendamento contenente criteri innovativi; desidero far presente che io mi rifaccio all'esperienza che è stata fatta in Inghilterra.

Dobbiamo stare molto attenti, ripeto, perché il comitato didattico non è il consiglio di facoltà, che oggi congerisce incarichi di insegnamento, e che ha un potere autonomo nel suo settore. Questo gruppo di docenti quindi non ha gli stessi poteri del consiglio di facoltà. Il comitato didattico deve, quindi, costituire un gruppo di insegnanti che coordina lo svolgimento dell'attività quotidiana della scuola e a cui non si può negare di riunirsi per discutere per la migliore impostazione dell'attività della scuola.

A mio parere, non si può fare una riunione solo di professori che abbiano raggiunto la piena maturità scientifica e lasciare fuori di questo comitato, ad eguaglianza di quanto avviene nel consiglio di facoltà nella università, gli assistenti; gli assistenti, infatti, costituiscono il tessuto connettivo della scuola, sono loro che seguono il lavoro quotidiano degli allievi e che con gli stessi sono costantemente a contatto, cosa che permette ad essi di conoscere a fondo i problemi della scuola. Non dobbiamo dimenticare che coloro che frequentano questa scuola non sono semplici studenti, ma persone già in possesso di una laurea, che devono essere aiutati a meglio capire l'organismo dell'amministrazione statale. A mio avviso, docenti tutti insieme devono costituire un gruppo molto unito, quasi una comunità, per poter meglio coordinare l'attività della scuola; questa attività è quotidiana e deve essere seguita molto attentamente. Non possiamo, quindi, rifarci all'esperienza universitaria dei consigli di facoltà.

PRESIDENTE. Onorevole Berlinguer, lei, tuttavia, originariamente era d'accordo sul testo del disegno di legge nella formulazione che è oggi in discussione.

BERLINGUER LUIGI. In un primo tempo concepivo in maniera diversa il comitato didattico, ma poi ho avuto modo di riflettere.

FINOCCHIARO. Signor presidente, onorevoli colleghi, mi rendo conto che il rapporto tra assistenti e docenti potrebbe costituire una preoccupazione nel caso che il comitato didattico dovesse chiamare i docenti; ma il compito essenziale deve essere quello di coordi-

nare tutta l'attività didattica ed in questo modo cade la preoccupazione costituita da questo rapporto tra assistenti e docenti, prevalendo la preoccupazione del buon andamento della scuola.

PRESIDENTE. L'onorevole Finocchiaro propone di lasciare, quindi, maggiore autonomia al consiglio direttivo.

Esaminiamo attentamente l'emendamento dell'onorevole Berlinguer. L'onorevole Berlinguer propone che il comitato didattico sia composto dai docenti, di cui all'articolo 8 e dagli assistenti di cui all'articolo 7 della presente legge. Onorevole Berlinguer, sarebbe più semplice dire che è composto dagli assistenti. Questa è una proposta rivoluzionaria.

BERLINGUER LUIGI. Finora in Inghilterra non è successo niente di male con una esperienza simile.

PRETI, Ministro segretario di Stato. Mi pare che l'onorevole Berlinguer sia preoccupato, perché ritiene che tutti coloro che non sono della sua opinione abbiano paura di non so quale rivoluzione, e si ispirino a, non so quale conservatorismo; mentre qui si tratta di punti di vista tecnici e didattici, ed il conservatorismo non c'entra per niente.

Adesso abbiamo un comitato didattico composto da pochissime persone e, circa il suo lavoro, ha dimostrato fino ad ora di funzionare molto rapidamente. Ora, è assurdo pensare di sostituire ad un organo ristretto di funzionari, che funziona con rapidità, un organo assolutamente pletorico.

Lo stesso onorevole Berlinguer aveva proposto, e noi siamo lieti di accettare questa proposta, la compartecipazione degli assistenti al comitato didattico, ma mi sembra che l'ingresso degli assistenti in tale organo finirebbe per farne un organo pletorico, e, quindi, assai poco funzionale.

Se il comitato didattico dovesse essere tramutato in una specie di conferenza di tutti coloro che partecipano alla vita della Scuola, tanto varrebbe allora che ne facessero parte anche gli allievi che, essendo dei laureati, potrebbero ugualmente esprimere la propria opinione.

Concludendo, dal punto di vista funzionale cerchiamo di limitare il numero degli assistenti; mi sembra che questa volontà sia una espressione di buon senso e non di conservatorismo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Berlinguer, al quale sono contrari il Governo ed il Relatore.

(Non è approvato).

IV LEGISLATURA — COMMIS. RIUNITE (AFFARI COST. — ISTR.) — SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1965

Pongo in votazione l'articolo sostitutivo presentato dall'onorevole Dino Moro fino alle parole « e presieduto dal direttore ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il secondo comma del quale ho dato prima lettura, ed al quale non sono stati presentati emendamenti.

(*È approvato*).

Passiamo al terzo comma. L'onorevole Dino Moro, nella seconda parte del suo articolo sostitutivo propone: « coordina lo svolgimento di tutta l'attività didattica ed esprime parere sul conferimento degli incarichi d'insegnamento ».

DELL'ANDRO, *Relatore*. A me pare che il diritto di proposta debba rimanere.

FINOCCHIARO. Mi rendo conto del pensiero del Relatore, faccio però notare che stiamo ripetendo quelle che sono le condizioni interne delle Università.

Io desidero semplicemente eliminare eventuali motivi di conflitto.

DELL'ANDRO, *Relatore*. Ma è il comitato direttivo che delibera sugli incarichi.

FINOCCHIARO. Allora dobbiamo modificare l'articolo relativo alle competenze del comitato. Non saranno i poteri discrezionali del consiglio direttivo, ma la proposta a creare i conflitti interni. Quando si dovrà, infatti, decidere di chiamare qualcuno, si creeranno all'interno del comitato dei conflitti, il cui deleterio effetto ricadrà poi sull'insegnamento.

La nostra non è una presa di posizione dettata da prevenzioni, ma è un passo inteso a snellire l'apparato didattico italiano.

PRESIDENTE. Desidero rendere atto all'onorevole Dell'Andro, che si sta dimostrando assolutamente obiettivo e distaccato dall'ambiente universitario al quale appartiene.

DELL'ANDRO, *Relatore*. Se manca il parere obbligatorio, io non posso accettare.

PRESIDENTE. Potrebbe trovarsi una formula concordata: « Il comitato coordina lo svolgimento di tutta l'attività didattica, ed esprime parere obbligatorio sul conferimento degli incarichi di insegnamento ». Sistememo poi tutto in sede di coordinamento, e potremo anche aggiungere « sentito il parere » all'articolo sul consiglio direttivo.

Pongo in votazione l'emendamento Finocchiaro, avvertendo che dovrà essere eventualmente rivisto in sede di coordinamento.

(*È approvato*).

Passiamo al quarto comma. L'onorevole Ministro propone di sopprimerlo.

Ne pongo in votazione il mantenimento.

(*Non è approvato*).

L'emendamento soppressivo si intende quindi accolto.

L'articolo 5 rimane pertanto così formulato:

ART. 5.

Il comitato didattico è composto dal direttore, che lo presiede, dai docenti stabili della Scuola, da due rappresentanti degli insegnanti incaricati di cui all'articolo 9 e da due rappresentanti degli assistenti.

I componenti del Comitato didattico durano in carica tre anni.

Il comitato coordina lo svolgimento di tutta l'attività didattica, ed esprime parere obbligatorio sul conferimento degli incarichi di insegnamento.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame dell'articolo 6 di cui do lettura:

« Il direttore della scuola è scelto tra le categorie di cui al primo comma del successivo articolo 8 ed è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il consiglio direttivo della scuola.

L'incarico dura tre anni e può essere prorogato per lire tre. Per la durata dell'incarico, il direttore, se impiegato civile dello Stato o magistrato, è collocato nella posizione di fuori ruolo.

Il direttore assicura il funzionamento della scuola; adotta i provvedimenti necessari per attuare le deliberazioni del consiglio direttivo e del comitato didattico; provvede, su delega del Presidente del Consiglio dei ministri, all'impegno e all'erogazione delle spese occorrenti per il funzionamento della scuola stessa.

Al direttore della scuola superiore spetta, per la durata dell'incarico, un'indennità mensile di lire 150 mila ».

L'onorevole Berlinguer propone di sostituire l'espressione « è nominato con decreto del Presidente del Consiglio » con l'espressione « è nominato dal Consiglio dei ministri ».

FINOCCHIARO. Mi pare che sia giusto che sia il consiglio dei ministri ad effettuare la nomina. Credo anche che non sia giusto limitare la nomina solo a certe categorie, perché il governo deve essere libero di scegliere in base a valutazioni che vanno fatte al mo-

IV LEGISLATURA — COMMIS. RIUNITE (AFFARI COST. — ISTR.) — SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1965

mento della nomina stessa. A mio avviso, restringere la possibilità di nomina solo a predeterminate categorie, significa sminuire il prestigio del direttore della Scuola.

PRETI, *Ministro segretario di Stato*. Il governo prega gli onorevoli colleghi di non voler insistere sul voler dare la facoltà di nomina al Consiglio dei ministri, e la ragione di questo è eminentemente pratica. Il Consiglio dei ministri, infatti, la maggior parte delle volte non discute affatto su queste nomine e, se non ci sono particolari ragioni, accetta la designazione fatta dal Ministro proponente. In caso contrario il Consiglio dei ministri perderebbe la maggior parte del suo tempo a discutere di queste cose e non potrebbe discutere altre cose molto più importanti. Accettando, invece, la nomina col decreto del Presidente del Consiglio, questa nomina può essere fatta in breve tempo.

FINOCCHIARO. Sopprimiamo allora almeno le categorie e il parere del consiglio direttivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 6 in questa formulazione: « Il direttore della Scuola è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ».

(È approvato).

Passiamo al secondo comma. L'onorevole Finocchiaro ha proposto il seguente emendamento: sostituire « tre anni » con « cinque anni ».

PRETI, *Ministro segretario di Stato*. Bisogna riflettere molto prima di decidere in merito; se, infatti, nell'effettuare la nomina si commettesse uno sbaglio, cosa che può succedere, e venisse nominato un direttore incapace, come potremmo rimediare? Dovremmo tenerlo per cinque anni e cinque anni sono tanti; dico questo perché uno sbaglio simile può essere fatto ed in futuro potrei essere io stesso a commetterlo.

FINOCCHIARO. Dobbiamo, però, pensare che è nostro interesse conservare il più a lungo possibile un direttore capace; caso mai, non andasse bene, ce ne potremmo sempre liberare dopo cinque anni. Per quanto riguarda l'obiezione del ministro Preti, sarà compito di chi effettuerà la scelta a non sbagliare.

Pongo in votazione l'emendamento Finocchiaro:

(È approvato).

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo comma nella seguente formulazione: « L'incarico dura cinque anni e può essere

rinnovato. Per la durata dell'incarico, il direttore, se impiegato civile dello Stato o magistrato, è collocato nella posizione di fuori ruolo ».

(È approvato).

Do lettura del terzo comma: « Il direttore assicura il funzionamento della scuola; adotta i provvedimenti necessari per attuare le deliberazioni del Consiglio direttivo e del comitato didattico; provvede, su delega del Presidente del Consiglio dei ministri, all'impegno e all'erogazione delle spese occorrenti per il funzionamento della scuola stessa ».

L'onorevole Berlinguer ha presentato il seguente emendamento: *aggiungere alle parole* « comitato didattico » *le altre*: « ha compiti esecutivi ed amministrativi ».

PRETI, *Ministro segretario di Stato*. Ma questo è già compreso nelle parole « assicura il funzionamento della scuola ». Il concetto è sempre quello.

BERLINGUER LUIGI. Ritiro il mio emendamento.

PRETI, *Ministro segretario di Stato*. Alla fine di questo comma terzo, bisogna però aggiungere « salvo quanto disposto al successivo articolo undici ». All'articolo undici, infatti, si dice che ad alcune spese si provvede mediante l'emissione di ordini di accreditamento a favore del direttore della scuola. Bisogna, quindi, rispettare queste disposizioni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il terzo comma dell'articolo 6 nella seguente formulazione:

« Il direttore assicura il funzionamento della scuola; adotta i provvedimenti necessari per attuare le deliberazioni del Consiglio direttivo e del Comitato didattico; provvede, su delega del Presidente del Consiglio dei ministri, all'impegno e all'erogazione delle spese occorrenti per il funzionamento della scuola stessa, salvo quanto disposto al successivo articolo undici ».

(È approvato).

Passiamo all'ultimo comma.

Il deputato Berlinguer ha presentato il seguente emendamento: *sostituire le parole* « 150 mila lire mensili » *con le altre* « da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il ministro del tesoro ».

Poiché non vi sono osservazioni lo pongo in votazione.

(È approvato).

IV LEGISLATURA — COMMIS. RIUNITE (AFFARI COST. — ISTR.) — SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1965

L'articolo 6 resta pertanto così formulato:

ART. 6.

Il direttore della Scuola è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

L'incarico dura 5 anni e può essere rinnovato. Per la durata dell'incarico, il direttore, se impiegato civile dello Stato o magistrato, è collocato nella posizione di fuori ruolo.

Il direttore assicura il funzionamento della scuola; adotta i provvedimenti necessari per attuare le deliberazioni del Consiglio direttivo e del Comitato didattico; provvede, su delega del Presidente del Consiglio dei ministri, all'impegno e all'erogazione delle spese occorrenti per il funzionamento della Scuola stessa, salvo quanto disposto dal successivo articolo 11.

Al direttore della Scuola Superiore spetta, per la durata dell'incarico, un'indennità mensile da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero per il tesoro.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.
(È approvato).

Passiamo all'articolo 7. Ne do lettura:

ART. 7.

Il Ministro delegato per la Scuola superiore della pubblica amministrazione stabilisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro per il tesoro, su proposta del Consiglio direttivo della Scuola, il limite massimo delle unità di impiegati di ciascuna carriera che possono essere chiamati a prestare servizio presso gli uffici della Scuola.

Con le stesse modalità è stabilito il contingente degli impiegati civili dello Stato, appartenenti alla carriera direttiva, che possono essere chiamati a svolgere le funzioni di assistente presso la Scuola.

Gli impiegati di cui ai precedenti commi sono collocati nella posizione di fuori ruolo con le modalità stabilite dalle vigenti norme.

L'onorevole Berlinguer ha presentato un emendamento aggiuntivo, che stabilisce l'assunzione degli assistenti per concorso per titoli ed esami.

Molto affettuosamente pregherei l'onorevole Berlinguer di non insistere su questo emendamento, che ci costringerebbe ad indire dei concorsi per gli assistenti; non è pra-

tico, siamo in via di sperimentazione, e se dobbiamo bandire dei concorsi per gli assistenti (sapendo quello che succede in Italia), rimarremo senza assistenti. Abbiamo la possibilità di trovare i migliori assistenti nell'ambito delle amministrazioni dello Stato e della pubblica istruzione; cerchiamo dei metodi empirici, fino al momento in cui non saremo riusciti a creare una configurazione solida e permanente.

Che dei concorsi siano indetti per assistenti universitari non è sostenibile, proprio per quei fini ai quali mira l'onorevole Berlinguer; sarebbe controproducente una norma di questo tipo, che ci legherebbe le mani da tutti i punti di vista.

BERLINGUER LUIGI. Abbiamo dimostrato, durante la discussione di questo disegno di legge, uno spirito di collaborazione che non ci può essere contestato.

Ora, non vorrei che venisse snaturato il concetto che noi abbiamo della Scuola; abbiamo votato la norma sul consiglio didattico senza renderci conto di quel che sono gli assistenti. Che cosa ci si propone che siano gli assistenti? Un personale raccogliaccio, che appartiene alla carriera direttiva e che viene inviato allo Scuola con una modalità che io non condivido? Cioè con un atto amministrativo del ministro delegato.

PRETI, *Ministro segretario di Stato*. Questa scelta viene, infatti, effettuata su proposta del consiglio direttivo della scuola.

BERLINGUER LUIGI. Noi dobbiamo stabilire in che modo dovrà essere fatto il reclutamento di questi assistenti, a cui attribuiamo tanta importanza. Se questo reclutamento non sarà fatto mediante pubblico concorso, ci saranno le solite infinite pressioni. Una delle cose che ancora salva la pubblica amministrazione è che i dipendenti vengono assunti in seguito a difficili concorsi.

PRESIDENTE. Se mettiamo i pubblici concorsi per effettuare questo reclutamento, noi ci rifacciamo all'esperienza universitaria. Deve tener presente, onorevole Berlinguer, che questi posti di assistente presso questa scuola non servono a sistemare nessuno, perché gli assistenti saranno già funzionari dello Stato.

BERLINGUER LUIGI. È detto però che possono essere presi anche funzionari appena entrati in carriera. Non possiamo limitare il reclutamento ai soli funzionari dello Stato appartenenti alla carriera direttiva, ma dobbiamo ampliare questa possibilità di reclutamento.

IV LEGISLATURA — COMMIS. RIUNITE (AFFARI COST. — ISTR.) — SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1965

PRETI, *Ministro segretario di Stato*. Il governo è pronto a riesaminare l'articolo per aggiungere ulteriori garanzie di efficacia a questo reclutamento, ma è contrario a che il reclutamento stesso venga effettuato mediante pubblici concorsi. Potremmo dire, per esempio, che queste persone devono essere in possesso di determinati requisiti.

FINOCCHIARO. Il problema a mio avviso esiste e noi dobbiamo trovare una soluzione. Bisogna, infatti, evitare che la scelta di queste persone sia fatta in seguito a pressioni fra gente che, magari, non è in possesso della necessaria preparazione. Non possiamo limitare, inoltre, il reclutamento alla sola categoria dei funzionari statali appartenenti alla carriera direttiva; perché escludere ad esempio gli assistenti universitari? Dobbiamo, quindi trovare a tutti questi problemi una soluzione che dà delle solide garanzie per il reclutamento di persone veramente capaci ed in possesso di una preparazione specifica.

PRESIDENTE. Propongo di accantonare questo articolo 7, come abbiamo fatto anche per l'articolo 1-bis, e di passare all'esame dell'articolo 8. Ritourneremo successivamente sull'articolo 7. Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo quindi all'esame dell'articolo 8 di cui do lettura:

« Per l'insegnamento e l'attività di studio la scuola superiore della pubblica amministrazione può procedere, con deliberazione del consiglio direttivo e con il consenso degli interessati, alla chiamata di professori universitari di ruolo o comunque inclusi in una terna di un concorso per professori universitari di ruolo; di magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, di avvocati dello Stato, con qualifica non inferiore di primo referendario o equiparata, o di impiegati civili dello Stato, con qualifica non inferiore ad ispettore generale, in numero complessivamente non superiore ad otto per l'insegnamento stesso.

Alla destinazione dei professori universitari per la durata di almeno un triennio si provvede con decreto motivato del Ministro delegato per la scuola superiore della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con quello del tesoro, sentito il consiglio direttivo. Le cattedre già ricoperte ed i relativi posti sono considerati vacanti ai sensi e per gli effetti

delle disposizioni vigenti. Ai predetti professori continuano ad applicarsi le norme relative allo stato giuridico ed economico dei professori universitari di ruolo.

Alla destinazione dei magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti e degli impiegati civili dello Stato si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in conformità alle vigenti disposizioni sul collocamento fuori ruolo dei predetti dipendenti ».

Il deputato Finocchiaro ha proposto il seguente emendamento: « *sopprimere nel primo comma le parole:* « o comunque inclusi in una terna di un concorso per professori universitari di ruolo ».

Queste persone non sono professori e solo l'università ha il diritto di chiamare i vincitori.

DELL'ANDRO, *Relatore*. Noi tutti sappiamo che nei concorsi universitari l'unico controllo è costituito dalla chiamata; a volte fermati non sono chiamati, a volte è chiamato il secondo e non il primo.

BERLINGUER LUIGI. Sono favorevole all'emendamento Finocchiaro.

PRESIDENTE. Lo pongo, in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 8 nella seguente formulazione:

« Per l'insegnamento e l'attività di studio, la scuola superiore della pubblica amministrazione può procedere, con deliberazione del Consiglio direttivo e con il consenso degli interessati, alla chiamata di professori universitari di ruolo; di magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, di avvocati dello Stato, con qualifica non inferiore di primo referendario o equiparata, o di impiegati civili dello Stato, con qualifica non inferiore a ispettore generale, in numero complessivamente non superiore a otto per l'insegnamento nella scuola stessa ».

(È approvato).

Per quanto riguarda il secondo comma, l'onorevole Berlinguer propone di sopprimere l'espressione « per la durata di almeno un triennio ».

BERLINGUER. Propongo anche di sostituire « sentito il Consiglio direttivo » con « su parere del consiglio direttivo ». Del resto questa mia proposta si rifà all'articolo 4, che abbiamo già approvato ed in cui abbiamo deferito al Consiglio direttivo l'incarico di scegliere i docenti.

IV LEGISLATURA — COMMIS. RIUNITE (AFFARI COST. — ISTR.) — SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1965

FINOCCHIARO. Penso che si possano accettare le proposte del collega Berlinguer; per conto mio penso che si debba anche togliere l'aggettivo « motivato » quando si parla del decreto del ministro delegato per questa scuola. Propongo inoltre che si tolga anche « e con quello del tesoro ».

PRETI, *Ministro segretario di Stato*. Sono favorevole a tutti gli emendamenti proposti. Per quanto riguarda la soppressione del parere del ministro del tesoro, sono d'accordo se questo può sveltire la pratica della destinazione di questi docenti. Se, quindi, si può levare, lo leviamo; mentre è necessario il parere del ministro della pubblica istruzione, dato che si tratta di chiamare dalle università dei professori di ruolo.

CALEFFI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il parere del ministro del tesoro è necessario; è infatti esigenza fondamentale della vita dello Stato che il ministro del tesoro conosca tutti i provvedimenti che possono comportare spese pubbliche.

PITZALIS. Non si può assolutamente levare il concerto del ministro del tesoro; senza il suo concerto la Corte dei conti non registrerebbe la spesa. Tutte le spese devono essere conosciute dal ministro del tesoro.

BERLINGUER LUIGI. Il Parlamento è sovrano e può anche decidere di evitare il concerto del ministro del tesoro.

PRETI, *Ministro segretario di Stato*. Dato che bisognerà coordinare il testo del disegno di legge, propongo che adesso venga votato il comma secondo sopprimendo l'espressione « e con quello del tesoro ». Se poi si dimostrerà insopprimibile questo parere del ministro del tesoro, questo comma sarà restituito alla sua formulazione originaria in sede di coordinamento.

PRESIDENTE. Non si può rimandare la questione, che è una questione sostanziale, alla sede di coordinamento.

Pongo, quindi, in votazione il mantenimento del testo per quanto riguarda l'emendamento Finocchiaro, per cui se sarà approvato il testo nella sua originaria formulazione con l'espressione « e con quello del tesoro », sarà respinto l'emendamento Finocchiaro. Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 8 nella seguente formulazione:

« Alla destinazione dei professori universitari si provvede con decreto del ministro delegato per la scuola superiore della pubblica amministrazione, di concerto col ministro della pubblica istruzione e con quello del tesoro, su proposta del consiglio diret-

tivo. Le cattedre già ricoperte ed i relativi posti sono considerati vacanti ai sensi e per gli effetti delle disposizioni vigenti. Ai predetti professori continuano ad applicarsi le norme relative allo stato giuridico ed economico dei professori universitari di ruolo ».

(È approvato).

Passiamo al terzo comma. L'onorevole Berlinguer ha presentato il seguente emendamento: *sostituire le parole* « ... del Presidente del Consiglio dei ministri, in conformità alle vigenti disposizioni sul collocamento fuori ruolo dei predetti dipendenti », *con le parole* « ...del ministro delegato della scuola superiore della pubblica amministrazione, su proposta del consiglio direttivo ».

PRETI, *Ministro segretario di Stato*. Questo testo ha voluto far riferimento al collocamento fuori ruolo, e specifica, appunto, lo stato giuridico delle categorie che vengono messe fuori ruolo.

BERLINGUER LUIGI. Il contenuto di questo comma è alquanto oscuro. Infatti, quando dice che alla destinazione dei magistrati si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, non si richiama affatto al punto 2) dell'articolo 4, dove si dice che la chiamata dei docenti stabili di cui al successivo articolo 8 viene deliberata dal consiglio direttivo.

L'abbiamo anche detto prima che non si tratta di due volontà, la volontà è una sola, l'altro è un atto amministrativo. Bisogna quindi mettere « ... su proposta », oppure richiamare l'articolo 4.

PRETI, *Ministro segretario di Stato*. Può darsi che il testo non sia scritto bene, ma il concetto è chiaro. L'articolo 4 dice che il Consiglio direttivo delibera sulla chiamata dei docenti stabili. È però evidente che il Consiglio direttivo di una scuola non può spostare i funzionari, a questo deve provvedere il decreto del Ministero con il collocamento in posizione di fuori ruolo. Alla destinazione si provvede, poi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

PITZALIS. L'ultimo comma dell'articolo 7 della legge, dice che sono collocati nella posizione di fuori ruolo, secondo le disposizioni vigenti, gli impiegati di cui ai precedenti commi dello stesso articolo. Questo perché qualsiasi impiegato di Stato, che non sia consigliere di Stato o della Corte dei conti, può essere collocato fuori ruolo con decreto del proprio ministro.

Ma il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è necessario per la destinazione

IV LEGISLATURA — COMMIS. RIUNITE (AFFARI COST. — ISTR.) — SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1965

dei consiglieri di Stato e della Corte dei conti. È questa la forma che si deve ritenere esatta.

MARTUSCELLI. Sono d'accordo con il collega che mi ha preceduto. Piuttosto le mie perplessità sono di diversa natura: abbiamo esaminato una richiesta di aumento dell'organico da parte del Consiglio di Stato, il quale ritiene che i magistrati non siano numericamente sufficienti.

A mio avviso, i consiglieri di Stato non dovrebbero essere distaccati a destra e a sinistra, molte volte presso gli uffici dello Stato, dove sono chiamati a giudicare loro ed i loro colleghi.

I magistrati del Consiglio di Stato sono insufficienti e noi, alla richiesta di un aumento dell'organico, abbiamo risposto che devono rientrare i magistrati che sono fuori.

PRESIDENTE. Ma di questo abbiamo già parlato al primo comma. Qui si tratta soltanto di decidere la forma con cui provvedere.

L'onorevole Berlinguer non insiste affinché il suo emendamento sia posto in votazione.

Pongo in votazione il terzo comma così come risulta nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

L'onorevole ministro ha presentato il seguente comma aggiuntivo: « Ai professori destinati alla scuola è vietata ogni altra attività ».

BERLINGUER LUIGI. Lo stato giuridico dei professori è stabilito per legge. La materia della quale discutiamo, temo ci crei una *forma mentis* più di funzionari che di deputati. Un organismo che vive in base alla vigente legge, è basato solo ed esclusivamente sulla legge attuale, e non sull'ordinamento giuridico precedente.

Se uno stato giuridico esiste, questo può essere modificato 100 volte da una legge.

FINOCCHIARO. Sono favorevole all'emendamento. Non sono laureato in legge, ma il semplice discorso che voglio fare è questo: mi pare che quando abbiamo cominciato a discutere di questa legge, si è detto che ci interessava, che la scuola fosse improntata ad un carattere tale, che contatti permanenti fossero consentiti tra docenti ed allievi.

Per questo mi pare sia valida l'obiezione sollevata dal ministro Preti. Se potessimo ottenere che i professori destinati a questa scuola (e sarà oltre tutto un privilegio, perché la scuola si trasferirà a Roma, ed i professori saranno perciò dei privilegiati) si dedicassero soltanto ad essa, mi pare che il principio da noi introdotto costituirebbe un notevole contributo per il buon funzionamento della scuola stessa.

Pregherei, quindi, il nostro Presidente di suggerirci il modo migliore per poter introdurre questo principio nel testo della legge.

PRESIDENTE. Il testo del comma aggiuntivo potrebbe essere allora così formulato: « Ai professori destinati alla scuola superiore della pubblica amministrazione, è fatto obbligo di non assumere altri insegnamenti ».

DELL'ANDRO, *Relatore*. Mi pare eccessivo impedire a questi professori di assumere un altro incarico a Roma, in un'altra scuola.

FINOCCHIARO. Ma un divieto glielo dobbiamo, porre, magari, territoriale. D'altra parte, ci saranno decine di professori che imploreranno il Signore proprio per essere chiamati a Roma, alla scuola superiore della pubblica amministrazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo nel testo da me letto poco fa, ed avvertendo che potrà essere lievemente modificato in sede di coordinamento, quando sarà incorporato nel testo dell'articolo 8 esso va inteso che si riferisce a tutti coloro che sono chiamati ad incarichi stabili.

(È approvato).

L'articolo 8 rimane pertanto così formulato:

ART. 8.

Per l'insegnamento e l'attività di studio la scuola superiore della pubblica amministrazione può procedere, con deliberazione del consiglio direttivo e con il consenso degli interessati, alla chiamata di professori universitari di ruolo; di magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, di avvocati dello Stato, con qualifica non inferiore a primo referendario o equiparata, o di impiegati civili dello Stato, con qualifica non inferiore ad ispettore generale, in numero complessivamente non superiore a otto per l'insegnamento nella scuola stessa.

Alla destinazione dei professori universitari si provvede con decreto del ministro delegato per la scuola superiore della pubblica amministrazione, di concerto con il ministro della pubblica istruzione e con quello del tesoro, su proposta del Consiglio direttivo. Le cattedre già ricoperte ed i relativi posti sono considerati vacanti ai sensi e per gli effetti delle disposizioni vigenti. Ai predetti professori continuano ad applicarsi le norme relative allo stato giuridico ed economico dei professori universitari di ruolo.

Alla destinazione dei magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti e degli

IV LEGISLATURA — COMMIS. RIUNITE (AFFARI COST. — ISTR.) — SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1965

impiegati civili dello Stato si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in conformità alle vigenti disposizioni sul collocamento fuori ruolo dei predetti dipendenti.

Ai professori universitari destinati alla scuola superiore della pubblica amministrazione, è fatto obbligo di non assumere altri insegnamenti.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.
(È approvato).

Passiamo all'articolo 9. Ne do lettura:

ART. 9.

Con deliberazione del Consiglio direttivo, possono essere affidati incarichi di insegnamento a tempo determinato presso la scuola a professori universitari, a magistrati, ad avvocati dello Stato, ad impiegati civili dello Stato nonché a liberi docenti ed a cultori di materie.

Ai docenti incaricati di cui al precedente comma sarà corrisposta, per ogni corso di 60 ore di insegnamento, un'attribuzione globale pari alla metà dello stipendio annuo iniziale previsto per i dipendenti statali della carriera direttiva con qualifica di consigliere di prima classe, esclusa l'aggiunta di famiglia e le eventuali indennità inerenti alla qualifica sindacata. Qualora l'incarico d'insegnamento comporti un numero di ore superiori od inferiori a 60, la retribuzione sarà proporzionalmente aumentata o ridotta.

Il trattamento di cui al precedente comma è comprensivo del diritto di pubblicazione da parte della scuola del testo dei corsi svolti.

I docenti incaricati hanno, inoltre, diritto all'indennità di missione ed al rimborso delle spese di viaggio secondo le norme vigenti, ove non risiedano nella località in cui ha sede la scuola. I docenti incaricati estranei all'amministrazione dello Stato hanno diritto all'indennità di missione ed al rimborso delle spese di viaggio, secondo le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato con qualifica di direttore generale.

L'onorevole Finocchiaro ha presentato il seguente emendamento: *al primo comma sopprimere le parole «...ed a cultori di materie».*

PRETI, *Ministro segretario di Stato*. Vi prego di voler tenere conto che, togliendo le parole «cultori di materie», voi mettete in gravi difficoltà la scuola. Adesso, per esempio, sono dovuto ricorrere ad un insegnante che mi sembra sia il migliore di tutta la scuola, che insegna la sua materia con estre-

ma passione, e che non credo sia libero docente.

Il ricorso ai cultori di materie è un caso eccezionale, ma se voi lo escluderete, togliete al consiglio direttivo la possibilità di servirsi delle prestazioni di uomini di valore.

FINOCCHIARO. Non sono un cultore di diritto. Mi rendo conto, signor ministro, della validità delle sue tesi, ma penso che anche lei si debba rendere conto della nostra preoccupazione di spacciare per cultore di determinate materie anche chi con le materie stesse non ha niente a che fare. Potrei citare numerosi cultori di materie che hanno insegnato anche all'università e che erano cultori di materie perché bocciati ai concorsi per l'assistente ordinario, per la libera docenza e per la cattedra.

Anch'io conosco cultori di notevole prestigio che non hanno cattedra, ma per questo propongo la dizione: «eccezionalmente a cultori di materie di riconosciuto prestigio», perché vi siano delle garanzie.

PRETI, *Ministro segretario di Stato*. D'accordo. Anche Benedetto Croce, del resto, non era laureato.

PRESIDENTE. Il primo comma dell'articolo 9 sarebbe pertanto così formulato: «Con deliberazione del Consiglio direttivo, possono essere affidati incarichi di insegnamento a tempo determinato presso la scuola a professori universitari, a magistrati, ad avvocati dello Stato, ad impiegati civili dello Stato nonché a liberi docenti ed, eccezionalmente, a cultori di materie di riconosciuto prestigio».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione gli altri tre commi dell'articolo 9, testé letti.

(Sono approvati).

Do lettura dell'articolo 10:

ART. 10.

Tutte le spese relative al funzionamento della scuola superiore della pubblica amministrazione, compresi gli assegni ed ogni altra competenza spettanti ai docenti di cui ai precedenti articoli 8 e 9, nonché l'indennità di missione per i partecipanti ai corsi e le spese relative ai corsi organizzati dalla scuola con la collaborazione di Ministeri ed enti di cui al precedente articolo 1, gravano sui capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero del tesoro, sottorubrica scuola superiore della pubblica amministrazione.

IV LEGISLATURA — COMMIS. RIUNITE (AFFARI COST. — ISTR.) — SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1962

PRETI, *Ministro segretario di Stato*. Propongo di sopprimere l'inciso: « nonché l'indennità di missione per i partecipanti ai corsi », perché attualmente l'indennità la paga il Ministero di provenienza.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento.

(È approvato).

PRETI, *Ministro segretario di Stato*. Desidero dichiarare che il riordinamento della scuola superiore della pubblica amministrazione risultante dal provvedimento non comporta nuovi oneri, essendo sufficienti gli stanziamenti previsti dal capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero del tesoro relativi alla stessa scuola.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 10 che risulta così formulato:

Tutte le spese relative al funzionamento della scuola superiore della pubblica amministrazione, compresi gli assegni ed ogni altra competenza spettanti ai docenti di cui ai precedenti articoli 8 e 9, nonché le spese relative ai corsi organizzati dalla scuola con la collaborazione di Ministeri ed enti di cui al precedente articolo 1, gravano sui capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero del tesoro, sottorubrica scuola superiore della pubblica amministrazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 11:

ART. 11.

Alle spese riguardanti il funzionamento di consigli, comitati e commissioni; il compenso ai docenti incaricati; gli studi, indagini e rilevazioni; le pubbliche relazioni; l'acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni, nonché alle spese d'ufficio e quelle postali, telegrafiche e telefoniche si provvede, di regola, mediante l'emissione di ordini di accreditamento a favore del direttore della scuola superiore della pubblica amministrazione.

PRETI, *Ministro segretario di Stato*. Aniché dire: « alle spese riguardanti il funzionamento di consigli, comitati e commissioni », penso sia meglio usare una formula più tecnica: « al pagamento delle spese riguardanti il funzionamento di consigli, comitati e commissioni ».

PRESIDENTE. Inoltre, anziché: « nonché alle spese d'ufficio e quelle postali, telegrafiche e telefoniche si provvede, di regola, mediante l'emissione di ordini di accredita-

mento a favore del direttore della scuola superiore della pubblica amministrazione », sarà meglio dire: « nonché alle spese d'ufficio e di quelle postali, telegrafiche e telefoniche si provvede mediante ordinativi emessi su ordini di accreditamento intestati al direttore della scuola superiore della pubblica amministrazione ».

Pongo in votazione l'articolo 11 nel testo così formulato:

Al pagamento delle spese riguardanti il funzionamento di consigli, comitati e commissioni; il compenso ai docenti incaricati; gli studenti, indagini e rilevazioni, le pubbliche relazioni; l'acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni, nonché alle spese d'ufficio e di quelle postali, telegrafiche e telefoniche si provvede mediante ordinativi al direttore della scuola superiore della pubblica amministrazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 12:

ART. 12.

È abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1962, n. 570 e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Era stato accontonato l'articolo 1-bis, presentato dal deputato Berlinguer di cui ne do lettura: « I corsi di informazione ed aggiornamento allo scopo di una formazione integrale del funzionamento avranno cura di integrare l'attività di sperimentazione pratica con l'analisi scientifica delle varie materie. Comportano lezioni o cicli di lezioni, seminari, esercitazioni, ricerche di singoli e di gruppi ».

BERLINGUER LUIGI. Insisto e vorrei rimanesse la dizione: « formazione integrale ».

PRETI, *Ministro segretario di Stato*. Sarebbe meglio dire semplicemente: « I corsi di informazione e di aggiornamento per la formazione del funzionario ».

PITZALIS. Cosa significa: « formazione integrale »?

BERLINGUER LUIGI. Formazione integrale significa formazione non settoriale.

PRETI, *Ministro segretario di Stato*. Si potrebbe dire: « per la formazione globale ».

BERLINGUER LUIGI. Per la preparazione del funzionario.

IV LEGISLATURA — COMMISS. RIUNITE (AFFARI COST. — ISTR.) — SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1965

PRETI, *Ministro segretario di Stato*. L'articolo potrebbe essere così formulato: « I corsi di informazione e di aggiornamento per la preparazione del funzionario hanno cura di integrare l'attività di sperimentazione pratica con l'analisi scientifica delle varie materie. Essi comportano lezioni o cicli di lezioni, seminari, esercitazioni, ricerche scientifiche di singoli e di gruppi ».

PITZALIS. Sono contrario a certe dichiarazioni di fondo dell'articolo, anche perché vogliamo lasciare alla scuola superiore della pubblica amministrazione le più ampie facoltà di valutare le proprie esigenze.

Per quanto riguarda la preparazione globale...

PRESIDENTE. La parola globale è stata eliminata dal testo letto dal ministro.

PITZALIS. Mi riferisco agli assistenti e mi sembra inopportuno che in una scuola qualificata, dove accedono laureati, si dicano cose ovvie e contrarie all'esercizio della scuola stessa.

PRETI, *Ministro segretario di Stato*. Non mi oppongo, anche se mi rendo conto che si sarebbe potuto presentare piuttosto un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo.

(Non è approvato).

Dobbiamo ora prendere in considerazione la seconda parte dell'articolo 7. La prima parte, il comma primo, è già stata votata; il secondo comma recita:

« Con le stesse modalità è stabilito il contingente degli impiegati civili dello Stato, appartenenti alla carriera direttiva, che possono essere chiamati a svolgere funzione di assistente per la scuola ».

A questo secondo comma l'onorevole Berlinguer propone il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con il seguente: « Gli assistenti della scuola sono assunti con concorso bandito con decreto del ministro delegato su proposta del consiglio direttivo ».

« Il concorso è per titoli ed esami. Possono parteciparvi i funzionari dello Stato con qualifica non inferiore a direttore di sezione e gli assistenti universitari ».

« I funzionari dello Stato chiamati alla funzione di assistente presso la scuola superiore sono collocati fuori ruolo. Gli assistenti universitari sono collocati in congedo e conservano il loro trattamento economico e il loro stato giuridico degli esami ».

PRETI, *Ministro segretario di Stato*. L'onorevole Berlinguer aveva detto di rinunciare alla proposta concernente i concorsi, in quanto si rendeva conto delle difficoltà (anche in ordine ai tempi e alla procedura) che detti concorsi avrebbero sollevato.

Lo stesso onorevole Berlinguer, però, chiede che nel testo siano introdotte alcune precisazioni.

Il Governo è naturalmente disposto a fare tutte le precisazioni necessaria, affinché sia fugato il dubbio di coloro che pensano che la scelta degli assistenti venga fatta in base a criteri non seri.

Se quindi l'onorevole Berlinguer presenterà proposte concrete in questo senso, da parte nostra non sarà fatta obiezione alcuna.

FINOCCHIARO. La mia maggiore preoccupazione (oltre al fattore dei concorsi che a mio avviso sarebbero controproducenti) è che non si stabilisce a quale grado debbano appartenere gli impiegati delle carriere direttive che possono essere designati.

Credo che tale dubbio potrebbe essere superato introducendo, dopo le parole « appartenenti alla carriera direttiva » le parole: con qualifica non inferiore a consigliere di prima classe, o al ruolo degli assistenti universitari.

PRETI, *Ministro segretario di Stato*. Sono favorevole.

DELL'ANDRO, *Relatore*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Finocchiaro, tendente ad inserire, dopo le parole « appartenenti alla carriera direttiva » le altre « con qualifica non inferiore a consigliere di prima classe, o al ruolo assistenti universitari ».

Il Governo e il relatore hanno espresso parere favorevole.

(È approvato).

BERLINGUER LUIGI. Desidero fare una breve dichiarazione di voto.

Il nostro gruppo si asterrà dal votare il presente disegno di legge. Questo perché, nonostante lo spirito di fattiva collaborazione da noi dimostrato, è giunti ad una strutturazione che non corrisponde ai nostri propositi, soprattutto per quanto riguarda il tipo di scuola che si intende istituire.

Riconosciamo, è vero, che notevoli miglioramenti si sono apportati alle proposte originariamente portate dal Governo alla nostra attenzione, ma dobbiamo anche dire che non si è raggiunto il massimo di efficienza, soprattutto per quanto riguarda il funzionamento.

 IV LEGISLATURA — COMMISS. RIUNITE (AFFARI COST. — ISTR.) — SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1965

Per questi motivi, come ripeto, il nostro gruppo si asterrà dalla votazione.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni sospendo la seduta. Il disegno di legge sarà posto in votazione a scrutinio segreto alla ripresa della seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 14,35, riprende alle ore 17).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

« Norme per la destinazione dei professori universitari presso la Scuola superiore della pubblica Amministrazione » (734):

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta:

Presenti	74
Votanti	50
Maggioranza	26
Voti favorevoli	50
Voti contrari	0
Astenuti	24

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate, Almirante, Armato, Ballardini, Baroni, Belci, Berloffia, Bertè, Borghi, Bressani,

Buzzi, Caiazza, Castelli, Cavallari, Colleselli, Codignola, Dell'Andro, De Zan, Dietl, Elkan, Ermini, Finochiaro, Franceschini, Franchi, Franco Pasquale, Fusaro, Giomo, Giugni Latari Jole, Grilli Antonio, Gallotti, Lettieri, Luzzatto, Malagugini, Marangone, Martuscelli, Milia, Mitterdorfer, Moro Dino, Nicolazzi, Nucci, Picciotto, Piccoli, Pigni, Pitzalis, Racchetti, Reale Giuseppe, Romanato, Rosati, Titomanlio Vittoria, Valitutti.

Si sono astenuti:

Accreman, Berlinguer Luigi, Bronzuto, Caprara, Corrao, Di Lorenzo, D'Onofrio, Gullo, Illuminati, Ingraio, -otti Leonilde, Laconi, Levi Arian Giorgina, Li Causi, Lizzero, Loperfido, Maruzza Astolfi, Vannuzzi, Natta, Picciotto, Rossanda Banfi Rossana, Scionti, Scotoni, Seroni.

Sono in congedo:

Bersani, Carcaterra, Dall'Armellina, Di Primio, Leone Raffaele, Rampa, Savio Emanuele, Tozzi Condivi.

La seduta termina alle 17,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI